

OGGETTO: Rimodulazione incarichi medicina dei servizi negli Istituti penitenziari già affidati con decorrenza 5 settembre 2012 e attribuzione ulteriori incarichi in esecuzione della deliberazione n. 1429 del 15.10.12 e delle ulteriori indicazioni fornite del Comitato Regionale della Medicina Generale nella seduta del 24.10.12.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 10/06;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 191 del 22/02/2010 con la quale al Dott. Antonello Corda sono state attribuite le funzioni di Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie afferente al Distretto 1 Cagliari Area Vasta,

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, che stabilisce le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte all'interno del circuito dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale;
- il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 140 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria" che dispone il trasferimento alle ASL delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/12 del 24.4.2012 che ha formulato le linee guida per passaggio effettivo alle Aziende sanitarie delle suddette funzioni disponendo, al punto 6.4 dell'allegato 1, che le ASL attivassero la medicina dei servizi, come disciplinata dall'ACN per la Medicina Generale del 23.3.2005 e ss.mm.ii. e dall'AlR del 12.5.2010, con priorità di interpello per i medici già operanti presso gli Istituti e i Centri per la Giustizia Minorile;
- la nota dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale prot. n. 15936 del 20.6.12 con la quale è stato trasmesso l'accordo regionale siglato in data 13.6.12 relativo allo svolgimento delle attività di medicina dei servizi negli Istituti penitenziari;
- la nota dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale prot. 18938 del 23.7.2012 relativa ai criteri da utilizzare per la formazione delle graduatorie aziendali della medicina dei servizi;
- La nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. 93136 del 1.10.12 con la quale è stato trasmesso l'"Accordo stralcio regionale" sottoscritto dal Comitato Regionale per la medicina generale nella seduta del 26.9.2012, che si allega ad ogni buon fine;
- La nota dell'assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. 28315 del 15.11.12 con la quale è stato trasmesso l'accordo raggiunto dal Comitato Regionale per la medicina generale nella seduta del 24.10.2012, che si parimenti allega ad ogni buon fine;
-

VISTA la deliberazione n. 1429 del 15.10.12, con la quale, a seguito dei chiarimenti contenuti nel citato "Accordo stralcio regionale" sottoscritto dal Comitato Regionale per la medicina

generale nella seduta del 26.9.2012, riguardanti le incompatibilità tra medicina dei servizi ed altri incarichi, è stata formalizzata dall'Azienda la necessità di provvedere alla rimodulazione degli incarichi già attribuiti con decorrenza 5.9.12 in maniera da adeguarli ai succitati chiarimenti ed è stato dato mandato all'U.O.C. Cure Primarie per gli adempimenti consequenziali;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione n. 1429 del 15.10.12 si è altresì provveduto alla riformulazione della graduatoria aziendale della medicina dei servizi approvata con la precedente deliberazione n. 1238 del 6.9.12 al fine di correggere alcuni errori materiali;

VISTO l'A.C.N. 23/03/2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 D.Lgvo n. 502/92 s.m.i. - testo integrato con l'A. C. N. 29 luglio 2009;

DATO ATTO

- che in data 24.10.12 si è tenuta la convocazione dei medici utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente punto al fine di provvedere alla rimodulazione degli incarichi già assegnati ad all'attribuzione degli ulteriori incarichi che si rendessero necessari;
- che a seguito delle procedure in precedenza indicate i medici di cui all'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno accettato, mediante sottoscrizione di lettera di accettazione e disponibilità agli atti dell'Ufficio, gli incarichi di medicina dei servizi per il numero di ore settimanali e negli Istituti indicati nel medesimo allegato con decorrenza dal 15.11.12;
- che in considerazione del fatto che alcuni dei suddetti medici versavano in situazioni di incompatibilità come individuate dall'ACN della Medicina generale 29.7.09, e ss.mm.ii (artt. 17 e 75) e dall'accordo regionale del 26.9.12 in precedenza citato, questi hanno sottoscritto la suddetta lettera con l'impegno a rimuovere le incompatibilità medesime;
- che successivamente l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato per le vie brevi che in seno al Comitato Regionale per la medicina generale è stato avviato un confronto finalizzato a fornire ulteriori chiarimenti in materia di incompatibilità tra medicina dei servizi ed altre attività;
- che il confronto di cui al precedente punto ha portato all'accordo del 24.10.12, in precedenza citato, il quale prevede che per i medici di assistenza primaria lo svolgimento fino a 5 ore settimanali di medicina dei servizi non debba essere quantificato ai fini della limitazione del massimale mentre per ogni ora aggiuntiva oltre le 5 il suddetto massimale dovrà essere ridotto di 37,5 pazienti;
- che il medesimo accordo prevede che ai medici di continuità assistenziale possono essere attribuite ulteriori 4 ore di medicina dei servizi non concorrenti alla determinazione del massimale orario;
- che sempre in base al citato accordo i medici di continuità assistenziale titolari di incarico a tempo determinato che abbiano aderito a progetti Aziendali non possono svolgere attività di medicina dei servizi;
- che in base al suddetto accordo i medici, indicati nell'allegato "B" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, versano tutt'ora in situazione di incompatibilità con l'incarico accettato, mentre i restanti medici, indicati nell'allegato "C" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non versano in alcuna condizione di incompatibilità;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla formalizzazione degli incarichi accettati in data 24.10.12 dai medici di cui all'allegato "A" nel rispetto della disciplina delle incompatibilità prevista dall'ACN della Medicina generale 29.7.09, e ss.mm.ii (artt. 17 e

75), tenuto conto delle indicazioni di cui al più volte citato accordo regionale del 24.10.2012;

RITENUTO

- che, ai sensi di quanto stabilito dall'allegato accordo del 24.10.12, ai medici cui siano stati attribuiti incarichi di medicina dei servizi incompatibili sia comunicato l'obbligo di rimuovere, entro 30 giorni dalla trasmissione dell'accordo, le cause di incompatibilità a pena, a seconda dei casi, di riduzione delle ore assegnate in eccedenza al massimale di assistiti o di decadenza dell'incarico di medicina dei servizi;
- di avvalersi della possibilità di attribuire ulteriori 4 ore di medicina dei servizi ai medici di continuità assistenziale qualora risultassero successivamente ore vacanti;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- Di dare atto che i medici inclusi nell'allegato prospetto "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno manifestato, in data 24.10.12 la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi di medicina dei servizi nelle sedi e per il n. di ore settimanali indicate nel medesimo prospetto;
- Di stabilire che i medici di cui al prospetto allegato "B", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potranno svolgere l'incarico assegnato in data 24.10.12, come riepilogato nel medesimo prospetto, a condizione della rimozione da parte degli stessi delle situazioni di incompatibilità indicate entro e non oltre il 15.12.12;
- Di autorizzare i medici inclusi nell'allegato prospetto "C", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in qualità di medico di medicina dei servizi in quanto non in situazione di incompatibilità con la stessa, con decorrenza dal 15 novembre 2012, nelle sedi e per il n. di ore settimanali indicate nel medesimo prospetto;
- Di stabilire che la mancata rimozione nel termine assegnato della condizione di incompatibilità da parte dei medici di assistenza primaria cui sia stato assegnato un monte orario superiore al numero di assistiti consentito e da parte dei medici che versano in altre situazioni di incompatibilità, comporterà, rispettivamente, la riduzione automatica del monte ore o la decadenza automatica dell'incarico di medicina dei servizi;
- Di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.


Il Direttore
Dott. Antonella Corda

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti